

Avv. dott. FRANCO GIANONI, notaio
Avv. FILIPPO GIANONI
Avv. SARA GIANONI PEDRONI

Iscritti nel Registro degli avvocati del Canton Ticino

CH-6501 BELLINZONA
via Visconti 5
Casella Postale 1018

Tel. +41 91 822 00 00
Fax +41 91 822 00 09
E-mail info@studiogianoni.ch

R
Tribunale federale
Prima corte di diritto pubblico
1000 Losanna 14

Bellinzona, 15 novembre 2023
C 14'441 / GFI / GFI

**Ricorso in materia di diritto pubblico
con domanda di misure provvisionali e super provvisionali ex art. 103 LTF**

che presentano

Boisco Umberto, Bellinzona
Cudazzo Samanta, Sant'Antonino
Fiorini Lorenza, Bellinzona
Frigeri Alessandro, Lugano
Galbiati Paolo, Castel San Pietro
Ndiaye Broggin Marguerite Elisabeth, Bellinzona
Petrini Dario, Lugano
Petrocchi Michele, Origlio
Pronzini Matteo, Bellinzona
Sergi Giuseppe, Bellinzona
Torti Luca, Capriasca,

tutte e tutti membri del comitato dell'associazione ErreDiPi, Rete a Difesa delle Pensioni, ricorrenti,
patrocinati dall'avv. Filippo Gianoni, Via Visconti 5, casella postale 1018, 6501 Bellinzona,

contro la clausola di referendibilità obbligatoria in relazione alla modifica parziale della LIPCT – introduzione di misure di compensazione per attenuare gli effetti sulle future pensioni dovuti alla riduzione dei tassi di conversione, e alcuni adattamenti tecnici aggiuntivi, adottata dal **Gran Consiglio del Cantone Ticino**, il 17 ottobre 2023, pubblicata sul Foglio Ufficiale (KABTI) del 19 ottobre 2023 (numero di pubblicazione PR-T110-0000000040)

A. **Fattispecie**

1. Il 12 luglio 2023 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha trasmesso al Gran Consiglio il Messaggio (numero 8302) concernente la modifica parziale della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012 (LIPCT – RL 174.100) – introduzione di misure di compensazione per attenuare gli effetti sulle future pensioni dovuti alla riduzione dei tassi di conversione, e alcuni adattamenti tecnici aggiuntivi. Una sola disposizione della proposta di modifica della legge – l'art. 11 LIPCT – concerne aspetti finanziari. Dall'esame della Commissione gestione e finanze sono scaturiti un rapporto di maggioranza del 26 settembre 2023 (R1) ed uno di minoranza del 12 ottobre 2023 (R2). In nessuno dei due rapporti si menziona che la modifica di legge deve essere sottoposta a Referendum finanziario obbligatorio (RFO); anzi, alla conclusione del rapporto di maggioranza (cfr. punto 13 delle conclusioni) si afferma testualmente: *“tenendo conto delle considerazioni espresse invita il parlamento a voler approvare il decreto legislativo allegato al messaggio governativo”*. Il decreto legislativo allegato al messaggio governativo al punto II dice *“la presente legge sottostà a referendum facoltativo”* e, come si dirà oltre, la pubblicazione su FU, riprende testualmente la frase che precede!
2. Il 17 ottobre 2023 il Gran Consiglio, accogliendo il rapporto di maggioranza e respingendo quello di minoranza, ha accolto le modifiche della LIPCT e, allo stesso tempo, ha pure deciso di sottoporle al RFO. Nel corso del dibattito non è stata fornita alcuna motivazione circa la necessità di sottoporre la modifica di legge al RFO. A chi ha chiesto spiegazioni la Presidente si è limitata laconicamente ad affermare *“perché l'Ufficio presidenziale ha deciso così”*!
3. Le modifiche alla LIPCT sono state pubblicate sul Foglio Ufficiale KABTI 100/2017 del 19 ottobre 2022. Secondo il già menzionato capitolo II del decreto di pubblicazione del Gran Consiglio, trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum facoltativo (18 dicembre 2023), esse entrano in vigore il 1° gennaio 2025.

4. Contro la decisione di sottoporre le modifiche della LIPCT al RFO, le e i componenti presentano ricorso in materia di diritto pubblico per violazione dei diritti politici (art. 82 lett. c della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF – RS 173.110]).

B. **Motivi**

B.1. **In ordine (condizioni di ricevibilità del ricorso)**

5. Il ricorso è tempestivo poiché presentato entro il termine di 30 giorni, che, del resto, inizia a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi, a conclusione dell'iter legislativo (art. 101 LTF; DTF 133 I 286 consid. 1 pag. 288; sentenza 2C_428/2016 dell'11 luglio 2017 consid. 1.1).
6. I ricorrenti presentano un ricorso per violazione del diritto di voto dei cittadini, garantito dall'art. 82 lett. c LTF. La questione della sussistenza o no del referendum finanziario obbligatorio può essere oggetto di un siffatto gravame (sentenza 1C_844/2013 del 3 giugno 2016 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 142 I 216; sentenza 1C_28/2010 del 9 novembre 2010, consid. 1): il quesito di sapere se l'approvazione parlamentare delle citate modifiche della LICPT – di cui solo una disposizione è d'ordine finanziario - debba o meno soggiacere al referendum obbligatorio è questione di merito e non di ammissibilità (cfr. DTF 113 la 388 consid. 1b).
7. Notoriamente il diritto ticinese non prevede una procedura di controllo astratto di atti normativi, motivo per cui il ricorso al Tribunale federale è direttamente aperto in applicazione dell'art. 87 cpv. 1 LTF (DTF 143 I 1 consid. 1.2; 142 I 216 consid. 1.3 non pubblicato).
8. La legittimazione dei ricorrenti, aventi diritto di voto nell'affare in causa (art. 89 cpv. 3 LTF), è certa (cfr. la già citata sentenza sentenza 1C_28/2010 del 9 novembre 2010, consid. 1.1.). Si precisa che i ricorrenti sono membri del

Comitato dell'associazione ErreDiPi, Rete a Difesa delle Pensioni, e che il ricorso è frutto di una decisione adottata dall'associazione.

9. Conformemente all'art. 95 lett. a, c, e d LTF, nel ricorso per violazione dei diritti politici si può far valere la lesione del diritto federale, dei diritti costituzionali cantonali, come pure delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari. Il Tribunale federale esamina liberamente queste censure (DTF 138 I 171 consid. 1.5 e rinvii).
10. Pertanto, il ricorso è ricevibile in ordine.

B.II. Nel merito

11. La decisione di sottoporre le modifiche della LICPT al RFO viola i principi stabiliti dalla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di spese vincolate e nuove e dunque i loro diritti politici. Oggetto del litigio è dunque unicamente la referendabilità (obbligatoria) della spesa litigiosa e della modifica complessiva.
12. L'art. 34 cpv. 1 Cost. garantisce i diritti politici. Secondo la giurisprudenza, questa garanzia generale e astratta non definisce essa medesima il contenuto e la portata dei diritti politici, ma rinvia alle regolamentazioni federali e cantonali. Spetta quindi ai Cantoni definire i titolari, la portata e le modalità dell'esercizio dei diritti politici, sotto riserva delle esigenze democratiche poste dall'art. 51 cpv. 1 Cost. Per il resto, i Cantoni determinano in proprio le competenze del loro corpo elettorale e a tale scopo dispongono di un'autonomia pressoché completa: essi possono quindi decidere quali atti saranno o no soggetti al referendum, facoltativo o obbligatorio (sul referendum cfr. IVO HANGARTNER/ANDREAS KLEY/NADJA BRAUN BINDER/ANDREAS GLASER, Die Demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2^a edizione, Zurigo 2023, n. marg. 1761 seg. pag. 694).

13. Sempre secondo la giurisprudenza, il referendum finanziario è un istituto del diritto costituzionale cantonale. La sua portata e la sua elaborazione sono quindi determinate, in primo luogo, dalla Costituzione cantonale: qualora essa non contenga alcuna regolamentazione vi può provvedere il legislatore cantonale. La legislazione e la prassi devono però attuare tale diritto, garantito a livello costituzionale, in maniera ragionevole, ossia rispettandone i principi essenziali, tenendo in considerazione la sua funzione politica e non svuotandolo della sua essenza (IVO HANGARTNER/ANDREAS KLEY/NADJA BRAUN BINDER/ANDREAS GLASER, *passim*, con numerosi riferimenti e rinvii).

14. Nel Cantone Ticino, l'introduzione del RFO è recentissima. Infatti, nella votazione popolare cantonale del 26 novembre 2021 gli aventi diritto di voto hanno approvato con 46905 contro 43547 voti l'introduzione all'articolo 42a Cost/TI del RFO, in vigore dal 18 febbraio 2022 e che ha ottenuto la garanzia federale il 22 settembre 2022 (FF 2022 1203).

L'adozione di questa norma trae origine da un'iniziativa popolare generica del 6 marzo 2017 *"Basta tasse e basta spese, che i cittadini possano votare su certe spese cantonali"*. Nell'ambito dell'esame di sua competenza, il Gran consiglio ha allestito il testo conforme ed ha pure adottato un controprogetto, poi approvato in votazione popolare. Il testo approvato dell'art. 42a Cost./TI, che ha modificato sostanzialmente quello conforme all'iniziativa, ha il seguente tenore: *"immediatamente dopo il voto finale su un atto comportante una spesa unica superiore a fr. 30 000 000.– o una spesa annua superiore a fr. 6 000 000.– per almeno quattro anni, il Gran Consiglio, con un terzo favorevole dei presenti e con un minimo di 25 deputati, vota la referendibilità obbligatoria della spesa"* (capoverso 1); *"la legge ne disciplina le modalità"* (capoverso 2). L'art. 5a della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF – RL 600.100) si limita a riprendere il testo della norma costituzionale, senza alcuna altra precisazione.

Di conseguenza, come in quasi tutti i Cantoni, anche in Ticino il referendum finanziario è disciplinato in modo "rudimentale" e per stabilire se si tratta di

una spesa o di un investimento, di spesa vincolata e di spesa nuova occorre riferirsi alla prassi del Tribunale federale. Si precisa altresì che la modifica qui contestata è la prima che soggiace al RFO.

Prima di esaminare questi concetti si osserva che il legislatore ticinese ha utilizzato la nozione (imprecisa) di “atto comportante una spesa”. Esaminando le discussioni in parlamento non sussistono però dubbi in merito al fatto che RFO è applicabile anche nel caso di leggi o decreti legislativi che generano nuove spese (cfr. l'intervento in GC dell'iniziativista Sergio Morisoli, verbali 2020/2021, Seduta XXXIV, pag. 5450 segg.). Del resto, secondo la giurisprudenza, oggetto di referendum non è la spesa stessa – che è un atto materiale – bensì l'atto in base al quale la spesa dovrà essere effettuata (cfr. pro multis: DTF 101 Ia 583, consid. 3a pag. 589; ÉTIENNE GRISEL, Initiative et référendum populaires, 3^a edizione, Berna 2004, pag. 382 e riferimenti).

15. La Commissione gestione e finanze, dapprima, e l'Ufficio Presidenziale del Gran Consiglio, poi, hanno ritenuto adempiute le condizioni di voto sulla referendabilità obbligatoria sulla base di un parere giuridico stilato dal consulente giuridico del Gran Consiglio, il cui esame è stato inspiegabilmente precluso ai ricorrenti, anche perché ampi stralci di questo “parere” sono stati riportati dai massmedia. Inoltre, come detto, nessuna motivazione è stata fornita dalla Presidente in occasione del dibattito parlamentare.

Pertanto, i ricorrenti si riservano di sviluppare la loro motivazione una volta che il Gran Consiglio avrà illustrato i motivi con le proprie osservazioni di risposta.

16. I ricorrenti ritengono che il RFO è escluso già per il motivo che non sono superate le soglie previste dagli art. 42 cpv. 1 Cost./TI e 5 cpv. 4 LGF.

Non è chiaro quale spesa sia superiore ai limiti fissati dalla Costituzione e meglio ai sei milioni annui.

In proposito si osserva che, in aggiunta al contributo ordinario di cui al cpv 2, può venir prelevato un contributo supplementare che ammonta al massimo al 4% dello stipendio assicurato ed è interamente destinato a incrementare gli accrediti di vecchiaia fissati nel regolamento di previdenza. Il Consiglio di Stato, su proposta dell'organo supremo dell'Istituto, ha la competenza di fissare l'ammontare effettivo del contributo supplementare all'interno della forchetta prevista. Il Consiglio di Stato, consultate le organizzazioni sindacali riconosciute, decide pure la ripartizione del suo finanziamento tra datori di lavoro ed assicurati, tenuto conto che la partecipazione minima a carico degli assicurati ammonta al 50% del contributo supplementare, quella massima al 70%. Pertanto, l'unica, eventuale spesa che potrebbe rientrare nel RFO, ammesso e non concesso, è l'aumento da 2% a 3% del contributo di risanamento sui salari assicurati a carico del datore di lavoro previsto dalle modifiche alla LIPCT per permettere la diminuzione da 1% a 0% del contributo di risanamento sui salari assicurati a carico dei lavoratori. **Si osserva che non si tratta comunque di una una spesa determinata e chiara: si modificano unicamente le percentuali dei contributi già previsti nella legge.**

Tuttavia, come detto, i ricorrenti si esprimeranno su questo punto dopo che il Gran Consiglio avrà fornito i necessari chiarimenti con la risposta.

17. Nel caso concreto, è per contro manifesto che non esiste una delega di competenze che escluderebbe il RFO (cfr. PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, Vol. I, pag. 584 e riferimenti).
18. Va dunque stabilito se la modifica legislativa costituisca una spesa o un investimento.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, alla quale in assenza di norme cantonali occorre riferirsi, la spesa soggetta a referendum va definita in funzione dello scopo di questo istituto, che è quello di offrire ai cittadini la

possibilità di determinare il loro onere fiscale, rispettivamente di frenare le spese statali (IVO HANGARTNER/ANDREAS KLEY/NADJA BRAUN BINDER/ANDREAS GLASER, op. cit, n. marg. 1767, pag. 697 seg.; ÉTIENNE GRISEL, op. cit., pag. 366). Pertanto, si deve intendere per spesa una diminuzione del patrimonio finanziario dello Stato; l'atto che la sancisce fonda a favore di terzi un diritto a prestazioni finanziarie o costringe lo Stato a fornirle, rispettivamente ad assumere obblighi di pagamento condizionali (IVO HANGARTNER/ANDREAS KLEY/NADJA BRAUN BINDER/ANDREAS GLASER, op. cit., n. marg. 1771 con numerosi rinvii e riferimenti; PIERRE MOOR/ALEXANDRE FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, op. cit., pag. 585). Un atto non viene invece considerato come comportante una spesa, quando si sa che avrà conseguenze finanziarie, ma si ignora ancora se sarà lo Stato a doverle sopportare: dovesse realizzarsi questo caso, occorrerà a quel momento, qualora fossero raggiunti i limiti di spesa per lanciarlo, votare un credito suscettibile di referendum (DTF 101 la 583 consid. 2c e d pag. 587; ed inoltre ÉTIENNE GRISEL, op. cit., pag. 368 n. marg. 983). In effetti, non è dato il referendum finanziario contro un decreto cantonale che non implichi direttamente spese a carico dello Stato, come nel caso concreto, dove buona parte delle modifiche (sei su sette) non sono spese finanziarie. Ciò che importa, perché un referendum di questa natura possa essere esercitato contro un atto statale, è che il patrimonio finanziario della collettività ne risulti diminuito e questo attraverso una spesa nuova e non vincolata (DTF 112 la 221 consid. 2a; sentenza TF 26 novembre 1998 1P.77/1998 - 1P.289/1998, apparsa in RDAT I-1999 N. 11, consid. 8d, pag. 51).

Nel caso concreto, l'unica "spesa" è costituita dal trasferimento dell'1% del contributo straordinario, mentre gli altri prelievi rimangono tali come nella vecchia legge (cfr. messaggio e rapporto, punto 11).

19. Tenuto conto che le misure comportano una spesa rimane da stabilire se essa vincolata – e in quanto tale sfuggirebbe al RFO – o nuova – soggetta invece al RFO.

- 19.1. Secondo la giurisprudenza, le spese si considerano vincolate se sono prescritte da una legge in linea di principio e nella loro portata o se sono assolutamente necessarie per l'adempimento dei compiti amministrativi previsti dalla legge. Una spesa è inoltre vincolata quando si deve presumere che gli aventi diritto di voto abbiano approvato, con un atto legislativo di base precedente, anche le spese che ne derivano, se era prevedibile un fabbisogno corrispondente o se sono indifferenti le risorse materiali scelte per l'adempimento dei compiti assunti dall'Ente pubblico con il decreto legislativo di base. Tuttavia, anche se il "se" è in gran parte determinato dal decreto di base, il "come" può essere sufficientemente importante da giustificare la partecipazione del popolo tramite referendum. Ogni qualvolta l'autorità competente disponga di un margine di manovra relativamente ampio per quanto riguarda l'entità della spesa, il momento della sua esecuzione o altre modalità, si deve accettare una nuova spesa (DTF 141 I 130, consid. 4.1 pag. 133 e segg.; IVO HANGARTNER/ANDREAS KLEY/NADJA BRAUN BINDER/ANDREAS GLASER, n. marg. 1785 con numerosi rinvii giurisprudenziali e dottrinali). In ultima analisi, è determinante stabilire se una spesa sia predeterminata da un decreto di base al punto da non lasciare più un margine di manovra significativo sul piano oggettivo, locale e temporale. In tal caso, si tratta di una spesa vincolata (DTF 123 I 78 consid. 3b, pag. 81; sentenze 1C_17/2017 del 23 agosto 2017, consid. 4.2. come pure 1C_261/2012 del 8 ottobre 2013).
- 19.2. Nel caso di specie, siamo manifestamente in presenza di una spesa vincolata e, in quanto tale, sottratta al RFO.

Infatti, la necessità di compensare la perdita che sarebbe intervenuta con la riduzione del tasso di conversione – pena la riduzione 20% sulle pensioni – era già emersa (dunque prevedibile) al momento dell'adozione della nuova ICPT ed è stata confermata in occasione della discussione sul messaggio n. 7784 del 15 gennaio 2020 (il cui rapporto è stato approvato da tutti i partiti) "Attribuzione all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) di un contributo integrativo di CHF 500 mio per la copertura del costo supplementare delle garanzie di pensione concesse agli assicurati con più di 50 anni nell'ambito della riforma dell'IPCT entrata in vigore il 1° gennaio 2013; nuovo cpv. 5 dell'art. 16 della LIPCT".

Leggessi in detto messaggio *“la già avvenuta riduzione del tasso tecnico al 2.00%, richiederà l’abbassamento del tasso di conversione dal 2021, che, se non verrà compensato, causerà una diminuzione delle future pensioni del 20% circa, degli assicurati che non beneficiano delle garanzie. Queste riduzioni potranno essere, almeno in parte, compensate attraverso l’aumento dei contributi di cassa pensione che dovranno essere presi a carico dall’assicurato e dal datore di lavoro. Prossimamente è intenzione del Consiglio di Stato di sottoporre, al vostro Consiglio, un secondo Messaggio riguardante possibili misure di compensazione a favore dei futuri pensionati che non beneficeranno delle garanzie di pensione, misure che – oltre a quelle che vorrà deliberare il Consiglio di Amministrazione IPCT – richiedono la modifica della legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino”* (cfr. inoltre VGC [37p], pag. 6380 segg.).

Posizione ribadita e rafforzata dal relativo rapporto della Commissione Gestione e Finanze del 29 marzo 2022: *“Al riguardo vi è poco da aggiungere rispetto a quanto riportato nel chiaro messaggio governativo, se non che l’IPCT ha precisato con forza, con lettera del 18 agosto 2020, che:*

[...] nel prossimo futuro è prevista la riduzione dei tassi di conversione che determinerebbero un’ulteriore diminuzione delle prestazioni di vecchiaia nell’ordine del 20% se non si introducessero delle misure di compensazione per incrementare il capitale disponibile, che in pratica significano un aumento dei contributi, sia a carico dei datori di lavoro che degli assicurati attivi” (rapporto 7784 R e RC, pagina 18-19)

È opportuno inoltre ricordare, come indicato nel messaggio 7784 del 15 gennaio 2020, che il Gran Consiglio del Canton Ticino, con accordo unanime nel 2012 “avendo optato per il sistema di capitalizzazione parziale per il suo istituto di previdenza ha evitato di dover rifinanziare completamente l’IPCT, ciò che avrebbe avuto un costo di ca. CHF 2.6 miliardi pari all’ammontare del disavanzo tecnico a fine 2012. Avendo inoltre scelto di raggiungere il grado di copertura minimo del 80% solo ad inizio 2052, termine ultimo concesso dalla Legge federale, risulta chiaro che per il rifinanziamento dell’IPCT è stata scelta la variante meno onerosa per le finanze cantonali esponendo però l’IPCT alle

difficoltà relative al rispetto del cammino di finanziamento” (pagina 14) e che “molti cantoni hanno versato ai propri istituti di previdenza importi molto elevati per capitalizzarli integralmente o per raggiungere il grado minimo di copertura del 80%. Secondo quanto apparso su «Schweizer Personalvorsorge» 3/14, risulta che i cantoni hanno versato ai propri istituti di previdenza i seguenti contributi: Zurigo 2.0 miliardi, Vallese 1.37 miliardi, Argovia 1.28 miliardi, Basilea Città 1.5 miliardi, Basilea Campagna 1.02 miliardi, Ginevra 0.76 miliardi, Lucerna 0.54 miliardi, Grigioni 0.36 miliardi, San Gallo 0.28 miliardi, Ticino 0.455 miliardi” (pagina 5)

Va rilevato che dal 2012 ad oggi sono stati gli assicurati, attivi e pensionati a contribuire al parziale risanamento dell'IPCT tramite:

- un parziale riconoscimento sui loro capitali unicamente dell'interesse minimo LPP, molto meno di quanto previsto dal piano di finanziamento alla base della riforma entrata in vigore nel 2013;
- una riduzione delle rendite di vedovanza in aspettativa (riduzione dal 66% al 50% e dal 66% al 60%) e
- il mancato accredito sugli averi di vecchiaia di una parte del contributo ordinario.

Il messaggio n. 8302 del 12 luglio 2023 e i lavori parlamentari, ribadiscono la necessità di definire le misure compensatorie per gli affiliati IPCT a seguito:

- dell'esaurimento progressivo degli assicurati IPCT ancora attivi che beneficiano delle garanzie decise nel 2012, al momento del cambio di sistema assicurativo, con il passaggio dal primato delle prestazioni al primato dei contributi, con quindi la necessità di adattare le regole (messaggio, pag. 3);
- delle nuove basi di calcolo secondo le ultime tavole di mortalità aggiornate (denominate VZ 2020 “Versicherungskasse Zürich” che tengono conto del periodo 2016-2020 e includono le casse pensioni di

quasi tutti i Cantoni svizzeri, Ticino incluso) che confermano il progressivo aumento della speranza di vita;

- dell'abbassamento del tasso tecnico che porta a una minore rendita del capitale di vecchiaia cumulato e quindi a una prospettiva di forte riduzione delle rendite di vecchiaia (messaggio, pag. 4); in proposito si osserva che le norme attuali sono state emanate tenendo in considerazione le norme "Technische Grundlage der *Versicherungskasse Zürich 2010 (VZ 2010)*" e dunque siamo in presenza di aggiornamenti imprescindibili (cfr. il messaggio n. 6666 del 10 luglio 2012 sulla nuova legge sull'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato, modifica della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, della legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti del 5 novembre 1954, della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973, della legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 e del decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati dell'ordine giudiziario dell'11 dicembre 1985 (ex Legge Cassa pensioni), pag. 17).

Se non vi fosse una correzione, queste tre concause porterebbero a una drastica riduzione delle pensioni stimata al 15%, con la conseguente perdita di attrattività dell'impiego presso la pubblica amministrazione che il Consiglio di Stato è tenuto a promuovere (cfr. art. 1c cpv. 2 lett. a della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 [LORD – RL 173.100]). Grazie alla correzione, condivisa da tutti, le rendite per la maggior parte di esse resteranno invariate, mentre alcuni casi subiranno una contrazione limitata al 2% (cfr. il messaggio n. 8302, pag. 2 segg).

Pertanto, è manifesto che il prelievo dei contributi è già previsto nella legge di base – segnatamente all'art. 11 IPCT - e che si tratta unicamente di aumentare i contributi di vecchiaia per neutralizzare principalmente gli effetti della riduzione dell'aliquota di conversione, ossia il tasso percentuale che trasforma il capitale accumulato in una rendita vitalizia.

Di conseguenza, è palese che il “se” è determinato dalla legge di base, pure il “come” (scil. le modalità) è (sono) chiaramente vincolato (e) a questa legge, ossia alla LIPCT, che è recente. Infatti, le misure di risanamento sono vincolate alla legge base anteriore, approvata esplicitamente o implicitamente la quale fa altresì riferimento a norme tecniche che devono essere aggiornate. Inoltre, esse concernono spese che sono assolutamente indispensabili all'esecuzione di un compito che la legge conferisce all'amministrazione (cfr. sentenza TF 1C_183/2008 del 23 maggio 2008, apparsa in ZBI 110 (2009) pag. 157 segg. in particolare consid. 5.1.1. e riferimenti). Con l'approvazione implicita della LPICT, sono state altresì approvate le conseguenze finanziarie, che erano perfettamente prevedibili, ritenuto che da anni – e comunque prima del 2012 – sono noti gli effetti dell'invecchiamento della popolazione con la riduzione degli assicurati e l'aumento dei beneficiari di prestazioni e la necessità di intervenire con misure di risanamento sulle casse pensioni ed in particolare sulla riduzione del tasso di conversione per garantire un livello adeguato delle rendite: per i cittadini è indifferente con che mezzi è adempiuto l'obbligo assunto con la legge base. Dal punto di vista del Cantone, per le modalità di attuazione, non esiste alcun margine di apprezzamento, se non quello di intervenire sui contributi di vecchiaia e queste non rivestono un'importanza tale da determinare l'obbligo di sottoporre la spesa a RFO. Va ancora aggiunto che nel confronto tra le varie casse pubbliche, l'IPCT è quella con i contributi ordinari (datore di lavoro e dipendenti) più bassi (cfr. messaggio 8302, pag. 10 segg., punto 5). Pertanto, l'aumento dei contributi è dettato unicamente dalla necessità di una messa in linea con le altre casse.

Pertanto, a torto e in violazione dei diritti politici dei ricorrenti, la modifica è stata oggetto della clausola di referendabilità obbligatoria.

C. Sulle domande cautelari (in via provvisoria e super provvisoria)

20. Sebbene il ricorso non abbia di regola effetto sospensivo (art. 103 cpv. 1 LTF), il Presidente della Corte adita può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti (art. 103 cpv. 3 in relazione con l'art. 32 cpv. 1 LTF), ove l'interesse della parte ricorrente, nel caso concreto, a differire il referendum obbligatorio,

prevale su quello pubblico alla votazione prima della pronuncia della decisione del Tribunale federale.

Nel caso concreto, la situazione è particolare nel senso che le modifiche di legge soggiacciono al referendum facoltativo legislativo e la data del RFO sarà fissata solo successivamente.

I ricorrenti, affinché sia garantita la verifica della conformità ai diritti politici della clausola referendaria obbligatoria, chiedono che lo stesso non si svolga sino alla decisione del Tribunale federale.

Per questi motivi,
richiamati gli articoli sopramenzionati,

si chiede sia giudicato:

I. In via super provvisoriale

Fino a che sia stato deciso sull'istanza di effetto sospensivo non può essere presa alcuna misura di esecuzione.

II. In via provvisoriale

Al ricorso è concesso effetto sospensivo nel senso che sino al giudizio del Tribunale federale non potrà svolgersi il referendum finanziario obbligatorio.

III. Nel merito

Il ricorso in materia di diritto pubblico è accolto.

Di conseguenza:

La decisione del Gran Consiglio del 17 ottobre 2023 che assoggetta alla clausola di referendibilità obbligatoria della spesa la modifica parziale della LIPCT – introduzione di misure di compensazione per attenuare gli effetti sulle future pensioni dovuti alla riduzione dei tassi di conversione, è annullata.

IV. In tutti i casi

Protestate spese e ripetibili.

Con i migliori saluti.

Avv. Filippo Gianoni

Si producono:

- Procure (in originale)
- Ordine del giorno GC lunedì 16 ottobre 2023
- Estratto FU 19 ottobre 2023

Si richiamano dal Gran Consiglio tutti gli atti compreso il verbale provvisorio della seduta del 18/19 ottobre 2023